



REGIONE DEL VENETO

La rilevazione statistica sul turismo

Aspetti giuridici della rilevazione

Paolo Capacci


Regione del Veneto

Unità Organizzativa Sistema Statistico Regionale

Seminario formativo

“La rilevazione sul movimento turistico in Veneto”

Venezia, 17 ottobre 2016



Il quadro normativo della statistica ufficiale



- **Reg. (CE) 11 marzo 2009, n. 223/2009**
- **Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322**
- **Legge regionale 29 marzo 2002, n. 8**



Governance multilivello e assetto policentrico della statistica pubblica

Le reti e gli strumenti della statistica ufficiale



- Sistema statistico europeo
 - **Sistema statistico nazionale**
 - Sistema statistico regionale
-
- Programma statistico europeo
 - **Programma statistico nazionale (PSN)**
 - **Programma statistico regionale (PSR)**

I dati statistici come patrimonio della collettività

Il ruolo dell'Ufficio di statistica nella raccolta e nella comunicazione e diffusione dei dati

I codici (europeo e italiano) delle statistiche ufficiali:

- **indipendenza**
- qualità
- riservatezza
- imparzialità
- obiettività
- solidità metodologica
- efficienza
- pertinenza
- accuratezza
- **attendibilità**
- **tempestività**
- **puntualità**
- coerenza
- **confrontabilità**
- accessibilità
- chiarezza

I principi giuridici nella fase di raccolta dei dati

- **Applicazione alla funzione statistica del codice della privacy:**
 - **Art. 6-bis D.Lgs. 322/1989**
 - **D.Lgs. 196/2003 e Allegato A.3 – Codice di deontologia e buona condotta: i dati personali (art. 4)**
- **L'organizzazione della rete di rilevazione e i ruoli nel trattamento dei dati personali: titolare, responsabile, incaricato**

I principi giuridici nella fase di diffusione delle informazioni/1

- **Il segreto d'ufficio (art. 8 D.Lgs. 322/1989 e art. 15 DPR 3/1957)**

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

Tutela penale: art. 326 c.p. “Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio” (anche colposo!)

I principi giuridici nella fase di diffusione delle informazioni/2

● Il segreto statistico (art. 9 D.Lgs. 322/1989)


1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica **non possono essere esternati se non in forma aggregata**, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, **e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.**
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, **né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.** In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Controlli, validazione e diffusione



- **Controlli da parte di:**
 - **Province**
 - **Regione**  **validazione provvisoria**
 - **Istat**  **validazione definitiva**
- **Problema: per la validazione definitiva da parte di Istat passa molto tempo: si possono diffondere i dati provvisori?**

Circolare Istat n. 10 del 29 febbraio 2016



4. Diffusione dei dati

I dati sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi sono diffusi principalmente tramite:

- il *datawarehouse* dell'Istituto I.Stat (<http://dati.istat.it/> tema: servizi);
- il sito Eurostat (<http://ec.europa.eu/eurostat> cliccando su “Industry, trade and services” e selezionando “Tourism”).

La diffusione e la comunicazione dei dati da parte degli organi intermedi è possibile solo dopo la pubblicazione dei medesimi dati sul *datawarehouse* dell'Istituto I.Stat e con il medesimo livello di dettaglio.



“Protocollo di Intesa tra l’ISTAT e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per il coordinamento delle attività di comunicazione e diffusione delle statistiche ufficiali sul turismo”

La risposta alla rilevazione

- **Cultura della risposta: la sanzione come *extrema ratio***
- **La disciplina nazionale**
- **L.R. 11/2013**
- **Art. 49, c. 3: «Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00: n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che **ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.**»**
- **Art. 49, c. 6: «L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla **provincia competente per territorio**» (omissis)**

Diagramma esplicativo

